

RISPOSTA. — « In un paese a reggimento civile, nel quale la divisione dei poteri è la base incrollabile e la garanzia assoluta del retto funzionamento dei suoi liberi istituti, non è lecito al Potere legislativo, e tanto meno al Potere esecutivo, invadere comunque il campo del Potere giudiziario.

« Il magistrato nell'esercizio della sua alta e delicata funzione giurisdizionale è assolutamente insindacabile; ed il Governo commetterebbe la più grave delle offese alla indipendenza del giudice, e ne violerebbe arbitrariamente la coscienza, intervenendo nell'esame delle ragioni che ne determinano le singole sentenze.

« E per i fatti che l'onorevole interrogante denuncia, si ritiene che il modo migliore di condurre il senso dell'ordine nello spirito pubblico momentaneamente turbato, sia quello d'infondere in tutti il rispetto delle leggi; compito che la magistratura italiana ha esercitato e esercita con costante indipendenza e supremo decoro.

« *Il sottosegretario di Stato
per la giustizia e gli affari di culto*
« DELLO SBARBA ».

Cutrufelli ed altri. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro dell'industria e commercio.* — « Circa la cessazione dell'Amministrazione straordinaria della Camera agrumaria il cui funzionamento, mentre ha dato luogo a inconvenienti gravi, non soddisfa tutti coloro che dalla produzione agrumaria traggono ragione di vita ».

RISPOSTA. — « Un progetto di legge per la ricostruzione degli organi amministrativi ordinari della Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria è stato già da tempo studiato ed approntato da questo Ministero; ma le note vicende politiche di questi ultimi mesi hanno impedito finora di presentarlo al Parlamento. Tale presentazione si confida potrà avvenire in una delle prossime sedute della Camera, non appena il progetto stesso sarà stato approvato dal Consiglio dei ministri.

« *Il sottosegretario di Stato
per l'industria e il commercio*
« RUBILLI ».

De Capitani d'Arzago. — *Ai ministri dell'istruzione pubblica e della guerra.* — « Per sapere se non intendano di concedere agli studenti militari delle classi 1898 e 1899, anche per l'anno scolastico 1920-21, la iscrizione d'ufficio e la sessione straordinaria d'esami del marzo 1921, ritenuto che detti studenti, che hanno incominciato a frequentare il primo corso accelerato di ingegneria nell'aprile del 1919 (pure ammesso che possano

venire congedati allo scadere della licenza straordinaria in corso), non potrebbero entro l'ottobre prossimo venturo in soli 15 mesi di preparazione sostenere, con la dovuta serietà d'intento, tutti gli esami dei primi tre o quattro anni (a seconda delle iscrizioni al terzo o quarto anno) e ciò solamente per ottemperare alle ultime disposizioni del Ministero della pubblica istruzione colle quali si aboliscono, a partire dall'anno 1920-21 le eque disposizioni sino ad ora rimaste in vigore ».

RISPOSTA. — « Per gli studenti universitari i quali, all'inizio del venturo anno accademico, non avranno ancora avuta la facoltà di rimandare al 26° anno la prestazione del servizio militare, è intenzione del Ministero di mantenere le concessioni già fatte negli anni decorsi.

« In queste concessioni sarà compresa anche una sessione straordinaria da tenersi nel marzo 1921 per gli studenti militari ed ex-militari.

« Le disposizioni recentemente emanate per gli allievi ingegneri, circa l'obbligo degli esami sulle materie fondamentali per il passaggio dal biennio preparatorio alla scuola di applicazione e per la promozione dall'uno all'altro anno di detta scuola, riguardano soltanto i non militari, e sono state adottate come principio e avviamento alle condizioni normali di studio, in seguito ai voti ripetutamente espressi al riguardo dai direttori e dai professori delle scuole di applicazione e politecniche del Regno.

« *Il sottosegretario di Stato
per l'istruzione pubblica*
« ROSSI CESARE ».

Di Fausto. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non sia giusto e doveroso ripristinare per gli studenti del primo corso magistrale il passaggio senza esami con sette decimi abolito con disposizione del 20 aprile 1920 dal momento che tale diritto permane per tutte le altre categorie di studenti ».

RISPOSTA. — « Secondo le disposizioni della legge 21 luglio 1911, n. 861, e del regolamento 5 novembre, n. 1512, con le quali furono istituiti e disciplinati i corsi magistrali, gli alunni dei corsi stessi sono esclusi dalla dispensa dagli esami, e ciò per lo specialissimo carattere dei corsi, in confronto della stessa scuola normale.

« Ma col decreto luogotenenziale 26 febbraio 1910, n. 282 (col quale si è derogato dalle disposizioni dell'articolo 2 del Regio decreto 29 agosto 1919, n. 1876) anche gli alunni dei corsi magistrali sono stati esplicitamente ammessi per gli anni scolastici 1919-20 e 1920-21 (come quelli di